

Bruxelles, 4 maggio 2018
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0378 (COD)**

**12953/6/17
REV 6**

**ENER 388
CODEC 1530
CSC 310**

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	delegazioni
n. doc. Comm.:	15149/1/16 ENER 419 IA 134 CODEC 1815 REV 1 + ADD 1 REV 1
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione)

In vista della riunione del Gruppo "Energia" del 15 maggio 2018, si allega per le delegazioni un ulteriore testo riveduto del progetto di regolamento in oggetto, modificato alla luce delle discussioni del Gruppo "Energia" e delle osservazioni scritte ricevute, ricordando lo scambio di opinioni avuto dai ministri sulla via da seguire per il regolamento ACER nella sessione informale dei ministri dell'energia tenutasi a Sofia il 18 e 19 aprile 2018.

Le modifiche rispetto al documento precedente (doc.12953/5/17 REV 5) sono indicate in **grassetto** **sottolineato**; le soppressioni sono contrassegnate con [...]. Le modifiche rispetto alla proposta della Commissione sono indicate in **grassetto**; le soppressioni sono contrassegnate con [].

2016/0378 (COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce
un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia
(rifusione)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ è stato modificato in modo sostanziale. Poiché è necessario apportarvi nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.
- (2) La creazione dell'Agenzia ha manifestamente migliorato il coordinamento delle questioni transfrontaliere tra i regolatori. All'Agenzia sono stati assegnati, sin dall'inizio, nuovi importanti compiti relativi al monitoraggio dei mercati all'ingrosso e alle infrastrutture energetiche transfrontaliere ai sensi, rispettivamente, dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 1227/2011² e (UE) n. 347/2013³.
- (3) Si prevede che nei prossimi anni sarà necessario un maggiore coordinamento delle azioni nazionali di regolamentazione. Il sistema energetico europeo è nel pieno di una trasformazione, la più profonda da decenni. Di fronte alla maggiore integrazione dei mercati e a una produzione sempre più variabile dell'energia elettrica occorre intensificare gli sforzi per coordinare le politiche energetiche nazionali con i paesi vicini e sfruttare le opportunità di scambi transfrontalieri di energia.
- (4) Dall'esperienza acquisita con l'attuazione delle norme sul mercato interno si è constatato che l'assenza di coordinamento delle azioni nazionali può ostacolare seriamente il funzionamento del mercato, in particolare nelle zone strettamente interconnesse in cui le decisioni nazionali sogliono avere un impatto tangibile sui paesi vicini. Affinché il mercato interno dell'energia elettrica produca i benefici attesi in termini di benessere dei consumatori, sicurezza dell'approvvigionamento e decarbonizzazione, gli Stati membri, in particolare i regolatori nazionali indipendenti, devono cooperare sulle misure di regolamentazione aventi che hanno un impatto transfrontaliero.

¹ Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1).

² Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 1).

³ Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39).

- (5) La disorganicità degli interventi statali nei mercati dell'energia costituisce un rischio crescente di disfunzionamento dei mercati transfrontalieri dell'energia elettrica. L'Agenzia dovrebbe pertanto partecipare all'elaborazione di una valutazione dell'adeguatezza delle risorse coordinata a livello europeo, in stretta collaborazione con la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica (ENTSO-E), al fine di evitare i problemi derivanti dalla frammentazione delle valutazioni nazionali che, effettuate con metodi differenti e scoordinati, non tengono sufficientemente conto della situazione nei paesi limitrofi. L'Agenzia dovrebbe inoltre soprintendere ai parametri tecnici messi a punto dall'ENTSO-E per un'efficace partecipazione delle capacità transfrontaliere e ad altre caratteristiche tecniche dei meccanismi di regolazione della capacità.
- (6) La sicurezza dell'approvvigionamento richiede una preparazione alle crisi impreviste basata su un approccio coordinato. L'Agenzia dovrebbe pertanto coordinare gli interventi nazionali di preparazione ai rischi, in linea con [il regolamento sulla preparazione ai rischi proposto da COM(2016) 862].
- (7) La stretta interconnessione della rete elettrica dell'Unione e la crescente necessità di cooperazione tra paesi limitrofi per mantenere stabile la rete e integrare grandi volumi di energia da fonti rinnovabili assegnano un ruolo importante ai **coordinatori regionali della sicurezza** nel coordinamento dei gestori dei sistemi di trasmissione. L'Agenzia dovrebbe garantire la vigilanza regolamentare dei **coordinatori regionali della sicurezza** ove necessario.
- (8) Poiché saranno immessi in rete a livello locale grandi volumi di energia elettrica generati da nuovi impianti, i gestori dei sistemi di distribuzione svolgeranno un ruolo importante nell'assicurare un funzionamento flessibile ed efficiente del sistema elettrico europeo.

- (9) Gli Stati membri dovrebbero cooperare strettamente e rimuovere gli ostacoli agli scambi transfrontalieri di energia elettrica e gas naturale, al fine di realizzare gli obiettivi della politica energetica dell'Unione. Il regolamento (CE) n. 713/2009 ha istituito un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione dei regolatori dell'energia (l'Agenzia) al fine di colmare il vuoto normativo a livello unionale e contribuire all'efficace funzionamento dei mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale. L'Agenzia consente alle autorità nazionali di regolamentazione di intensificare la loro cooperazione a livello unionale e di partecipare, su base di reciprocità, all'esercizio di funzioni a livello dell'Unione.
- (10) È opportuno che l'Agenzia garantisca un adeguato coordinamento delle funzioni di regolamentazione svolte dalle rispettive autorità nazionali di regolamentazione a norma della [direttiva rivista sull'energia elettrica proposta da COM(2016) 864/2], e della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se necessario, il loro perfezionamento a livello dell'Unione. A questo fine è necessario garantire l'indipendenza dell'Agenzia nei confronti dei produttori di energia elettrica e di gas, dei gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione, siano essi pubblici o privati, e dei consumatori e assicurare la conformità delle sue azioni con la legislazione unionale, le sue competenze tecniche e di regolamentazione, nonché la sua trasparenza, subordinazione al controllo democratico ed efficienza.
- (11) L'Agenzia dovrebbe monitorare la cooperazione regionale fra i gestori dei sistemi di trasmissione nei settori dell'energia elettrica e del gas, nonché l'esecuzione dei compiti dell'ENTSO-E e della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas (ENTSO-G). L'Agenzia dovrebbe inoltre monitorare l'esecuzione dei compiti di altri organismi aventi funzioni regolamentari su scala unionale, come le borse dell'energia elettrica. Il coinvolgimento dell'Agenzia è essenziale al fine di garantire che la cooperazione fra i gestori dei sistemi di trasmissione e l'esercizio di altri organismi aventi funzioni su scala unionale avvenga in modo efficiente e trasparente a vantaggio dei mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale.

- (12) L'Agenzia dovrebbe controllare, in collaborazione con la Commissione, gli Stati membri e le relative autorità nazionali, i mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale e, se del caso, comunicare i suoi risultati al Parlamento europeo, alla Commissione e alle autorità nazionali. Tali compiti di monitoraggio dell'Agenzia non dovrebbero duplicare né ostacolare il controllo da parte della Commissione delle autorità nazionali, in particolare le autorità nazionali garanti della concorrenza.
- (13) L'Agenzia offre una struttura integrata entro la quale le autorità nazionali di regolamentazione partecipano e cooperano. Tale struttura facilita l'applicazione uniforme della legislazione relativa al mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale in tutta l'Unione. Per quanto riguarda situazioni concernenti più Stati membri, l'Agenzia ha la facoltà di adottare decisioni individuali. Tale competenza dovrebbe, sussistendo condizioni chiaramente definite, comprendere le questioni tecniche e regolamentari che richiedono un coordinamento regionale, in particolare per quanto concerne l'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti, la cooperazione all'interno dei **coordinatori regionali della sicurezza**, le decisioni di regolamentazione necessarie a monitorare con efficacia l'integrità e la trasparenza dei mercati all'ingrosso, le decisioni riguardanti l'infrastruttura dell'energia elettrica e del gas naturale che collega o potrebbe collegare almeno due Stati membri e, come ultima risorsa, le deroghe alle norme del mercato interno per nuove interconnessioni di reti elettriche e nuove infrastrutture del gas situate in più di uno Stato membro.
- (14) L'Agenzia svolge un ruolo importante nell'elaborazione di orientamenti quadro che per loro natura sono non vincolanti ("orientamenti quadro"), cui i codici di rete dovrebbero conformarsi. Si considera inoltre opportuno, oltre che coerente con i suoi obiettivi, che l'Agenzia svolga un ruolo nel riesame dei progetti di codici di rete per garantirne la conformità agli orientamenti quadro e offrire il dovuto livello di armonizzazione, prima di presentarli alla Commissione per adozione.

- (15) Con l'adozione di una serie di codici di rete e orientamenti che dispongono l'attuazione graduale e l'ulteriore perfezionamento delle norme comuni regionali e unionali, l'Agenzia ha assunto un ruolo di maggior rilievo nel monitoraggio dell'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti. Il monitoraggio efficace dei codici di rete e degli orientamenti è una delle funzioni principali dell'Agenzia ed è di fondamentale importanza per l'attuazione delle norme del mercato interno.
- (16) L'esperienza con l'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti indica che è opportuno razionalizzare la procedura di approvazione regolamentare delle condizioni o delle metodologie regionali o unionali da elaborarsi a titolo degli orientamenti e dei codici di rete, disponendo che siano presentate direttamente all'Agenzia, affinché le autorità di regolamentazione nazionali, rappresentate in seno al comitato dei regolatori, possano decidere al riguardo.
- (17) Poiché per armonizzare gradualmente i mercati dell'energia dell'Unione occorre passare per una fase intermedia in cui si ricercano soluzioni regionali e **molti metodi sono sviluppati da un numero limitato di autorità di regolamentazione per una regione specifica**, è opportuno tenere conto della dimensione regionale del mercato interno e prevedere adeguati meccanismi di governance. []
- (18) Dato che l'Agenzia ha una visione di insieme dell'attività delle autorità nazionali di regolamentazione, essa dovrebbe svolgere anche un ruolo consultivo nei confronti della Commissione, delle altre istituzioni dell'Unione e delle autorità nazionali di regolamentazione per quanto riguarda le questioni relative agli obiettivi per cui è stata istituita. Essa dovrebbe inoltre informare la Commissione quando ritiene che la cooperazione fra gestori dei sistemi di trasmissione non produca i risultati necessari o quando un'autorità nazionale di regolamentazione, una decisione della quale non sia conforme agli orientamenti, non dà attuazione al parere, alla raccomandazione o alla decisione dell'Agenzia.

- (19) L'Agenzia dovrebbe inoltre poter presentare raccomandazioni per assistere le autorità di regolamentazione e gli attori di mercato nella condivisione delle buone prassi.
- (20) L'Agenzia dovrebbe consultare le parti interessate, se del caso, e dare loro una ragionevole possibilità di formulare osservazioni sulle misure proposte, quali codici e norme di rete.
- (21) L'Agenzia dovrebbe contribuire all'attuazione degli orientamenti in materia di reti transeuropee nel settore dell'energia, come stabilito nel regolamento (UE) n. 347/2013⁴, in particolare nell'emettere il proprio parere sui piani di sviluppo decennali non vincolanti della rete a livello unionale (piani di sviluppo della rete a livello unionale) a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento.
- (22) L'Agenzia dovrebbe contribuire agli sforzi volti a migliorare la sicurezza energetica.
- (22 bis) L'Agenzia può, in casi urgenti e circostanze specifiche chiaramente definite, adottare decisioni individuali [...] su questioni strettamente connesse allo scopo per cui è stata istituita.**
- (23) Per assicurare che il quadro dell'Agenzia sia efficiente e coerente con le altre agenzie decentrate, le norme che disciplinano l'Agenzia dovrebbero essere conformi all'orientamento comune in materia di agenzie decentrate UE concordato tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione europea⁵. Tuttavia, nella debita misura, la struttura dell'Agenzia dovrebbe essere adeguata per poter far fronte alle esigenze specifiche della regolamentazione nel settore dell'energia. In particolare è necessario tener pienamente conto del ruolo specifico delle autorità nazionali di regolamentazione e garantire la loro autonomia.

⁴ Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39).

⁵ Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'UE e della Commissione europea sulle agenzie decentrate, del 19.7.2012.

- (24) È possibile prevedere ulteriori modifiche del presente regolamento da apportare in futuro per renderlo pienamente conforme all'orientamento comune sulle agenzie decentrate. Le regole attualmente necessarie per disciplinare il settore dell'energia impediscono la piena conformità all'orientamento comune. La presente proposta non pregiudica quindi eventuali ulteriori modifiche del regolamento istitutivo dell'Agenzia che la Commissione intenda proporre in seguito a successive valutazioni, previste dal presente atto o condotte di propria iniziativa.
- (25) Il consiglio di amministrazione dovrebbe essere dotato dei poteri necessari per formare il bilancio, verificarne l'esecuzione, elaborare il regolamento interno, adottare il regolamento finanziario e nominare il direttore. Al fine di assicurare col tempo una partecipazione equilibrata degli Stati membri, per il rinnovo dei membri del consiglio di amministrazione nominati dal Consiglio dovrebbe applicare un sistema di rotazione. È opportuno che il consiglio di amministrazione agisca in modo indipendente ed obiettivo nell'interesse pubblico e che non solleciti o accetti istruzioni politiche.
- (26) L'Agenzia dovrebbe disporre dei poteri necessari per svolgere le sue funzioni di regolamentazione in maniera efficiente, trasparente, ponderata e soprattutto indipendente. L'indipendenza dell'Agenzia dai produttori di energia elettrica e di gas, dai gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione costituisce, oltre che un principio basilare di corretta governance, anche una condizione fondamentale per assicurare la fiducia del mercato. Fatta salva la possibilità che i suoi membri agiscano a nome della loro rispettiva autorità nazionale di regolamentazione, il comitato dei regolatori dovrebbe agire in piena autonomia rispetto agli interessi presenti sul mercato, evitare i conflitti di interesse, non chiedere né ricevere istruzioni e non accettare raccomandazioni da parte del governo di uno Stato membro, dalle istituzioni dell'Unione o da un altro soggetto pubblico o privato. Le decisioni del comitato dei regolatori dovrebbero, allo stesso tempo, essere conformi alla legislazione unionale in materia di energia, quale il mercato interno dell'energia, ambiente e concorrenza. Il comitato dei regolatori dovrebbe riferire alle istituzioni dell'Unione in merito ai suoi pareri, raccomandazioni e decisioni.

- (27) Nei settori in cui l'Agenzia ha poteri decisionali, le parti interessate, per motivi di economia procedurale, dovrebbero avere diritto di presentare ricorso presso una commissione dei ricorsi, che dovrebbe essere parte integrante dell'Agenzia, pur se autonoma dalla sua struttura amministrativa e regolamentare. A garanzia del corretto esercizio delle sue funzioni e della piena indipendenza, la commissione dei ricorsi dovrebbe avere una linea di bilancio distinta nel bilancio dell'Agenzia. Nell'interesse della continuità, la nomina o il rinnovo dei membri della commissione dei ricorsi dovrebbe permettere la parziale sostituzione dei suoi membri. Le decisioni della commissione dei ricorsi possono essere oggetto di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
- (28) L'agenzia dovrebbe esercitare il potere decisionale in linea con i principi di trasparenza, equità e ragionevolezza. Le norme procedurali dell'Agenzia dovrebbero essere definite nel regolamento interno.
- (29) Il finanziamento dell'Agenzia dovrebbe avvenire principalmente attraverso il bilancio generale dell'Unione e mediante tasse [] e contributi volontari. In particolare, **le tasse dovrebbero coprire i costi dell'Agenzia per i servizi forniti agli operatori di mercato o ai soggetti che agiscono a loro nome, consentendo loro di comunicare i dati a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 1227/2011 in modo efficiente, efficace e sicuro.** [...] Dovrebbero restare a disposizione dell'Agenzia le risorse attualmente centralizzate dalle autorità di regolamentazione per la loro cooperazione a livello dell'Unione. Dovrebbe continuare ad essere applicata la procedura di bilancio unionale per quanto attiene alle sovvenzioni imputabili al bilancio generale dell'Unione. Inoltre, la revisione dei conti dovrebbe essere effettuata da un revisore esterno indipendente, a norma dell'articolo 107 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione⁶.

⁶ Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).

- (30) Il bilancio dell'Agenzia dovrebbe essere valutato dall'autorità di bilancio su base continuativa, con riferimento al lavoro e alle prestazioni dell'Agenzia. L'autorità di bilancio dovrebbe assicurare che siano soddisfatti gli standard più elevati di efficienza.
- (31) L'Agenzia dovrebbe disporre di personale altamente qualificato. In particolare, essa si avvale della competenza e dell'esperienza di personale trasferito dalle autorità nazionali di regolamentazione, dalla Commissione e dagli Stati membri. Al personale dell'Agenzia si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee ("statuto dei funzionari") e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee ("regime applicabile"), definiti nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio⁷, nonché le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni dell'Unione ai fini dell'applicazione di questo statuto e di questo regime. Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, dovrebbe adottare le modalità di applicazione adeguate.
- (32) Nell'attività di regolamentazione svolta in conformità del presente regolamento il direttore e il comitato dei regolatori possono essere coadiuvati da gruppi di lavoro.
- (33) L'Agenzia dovrebbe applicare le norme generali relative all'accesso del pubblico ai documenti detenuti dagli organismi dell'Unione. In tale ambito, il consiglio di amministrazione dovrebbe stabilire le misure pratiche per la protezione dei dati sensibili da un punto di vista commerciale e dei dati personali.

⁷ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

- (34) La cooperazione tra i regolatori nazionali all'interno dell'Agenzia evidenzia che per compiere progressi sulle questioni inerenti il mercato interno dell'energia aventi effetti economici significativi in vari Stati membri è imprescindibile che le decisioni siano adottate a maggioranza. Il voto dei regolatori nazionali in seno al comitato dei regolatori dovrebbe pertanto **continuare a essere a maggioranza [] dei due terzi. L'Agenzia dovrebbe essere responsabile nei confronti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.**
- (35) La partecipazione di paesi non membri dell'Unione all'attività dell'Agenzia dovrebbe essere possibile sulla base di opportuni accordi conclusi dall'Unione.
- (37) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la partecipazione e la cooperazione delle autorità nazionali di regolamentazione a livello unionale, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello unionale, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (37 bis) La sede dell'Agenzia è situata a Lubiana come previsto dalla decisione 2009/913/UE, adottata di comune accordo dai rappresentanti dei governi degli Stati membri il 7 dicembre 2009.**
- (38) Lo Stato membro ospitante dovrebbe garantire le migliori condizioni possibili per il funzionamento regolare ed efficiente dell'Agenzia, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo e adeguati collegamenti di trasporto, **come previsto dai regolamenti (UE) n. 713/2009 e 863/2016. L'accordo sulla sede tra il governo della Repubblica di Slovenia e l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, che soddisfa tali requisiti, con relative disposizioni di attuazione, è stato concluso il 26 novembre 2010 ed è entrato in vigore il 10 gennaio 2011.**

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OBIETTIVI E COMPITI

Articolo 1

Istituzione e obiettivi

1. Il presente regolamento istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra regolatori nazionali dell'energia ("l'Agenzia").
2. Lo scopo dell'Agenzia è quello di assistere le autorità di regolamentazione di cui all'articolo 57 della [direttiva rivista sull'energia elettrica proposta da COM(2016) 864/2], e all'articolo 39 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nell'esercizio a livello di Unione delle funzioni di regolamentazione svolte negli Stati membri e, se necessario, coordinarne l'azione.

Articolo 2

Atti dell'Agenzia

L'Agenzia:

- a) esprime pareri e formula raccomandazioni rivolti ai gestori dei sistemi di trasmissione, all'ENTSO-E, all'ENTSO-G, all'EU-DSO, [] ai coordinatori regionali della sicurezza e ai gestori del mercato elettrico designati;
- b) esprime pareri e formula raccomandazioni rivolti alle autorità di regolamentazione;
- c) esprime pareri e formula raccomandazioni rivolti al Parlamento europeo, al Consiglio o alla Commissione;
- d) adotta le opportune decisioni individuali nei casi specifici di cui all'articolo [] 5, paragrafi 2, 2 bis e 2 ter sulle condizioni o le metodologie riguardanti i codici di rete e gli orientamenti, all'articolo 5, paragrafo 3 sul riesame delle zone di offerta, all'articolo 6, paragrafo 8 sull'arbitrato tra regolatori, all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a) sulla configurazione delle regioni di gestione del sistema, all'articolo 10, paragrafo 1 sulle proposte di metodologie, calcoli e specifiche tecniche relativi alla valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse e la partecipazione transfrontaliera ai meccanismi di regolazione della capacità, all'articolo 10, paragrafo 2 sulle metodologie relative al *[regolamento sulla preparazione ai rischi proposto da COM (2106 862)]*, all'articolo 11 sulle decisioni di deroga, all'articolo 12 sui compiti connessi all'infrastruttura a norma del regolamento (UE) n. 347/2013 e all'articolo 13 sui compiti relativi alla vigilanza del mercato a norma dei regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) n. 1348/2014;

- e) presenta alla Commissione orientamenti quadro non vincolanti ("orientamenti quadro") a norma dell'articolo 55 del [regolamento rifuso sull'energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2]] e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸.

Articolo 3

Compiti generali

L'Agenzia, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione o di sua iniziativa, può presentare un parere o una raccomandazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione su una qualsiasi delle questioni connesse allo scopo per il quale è stata istituita.

⁸ Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36).

Articolo 4

Compiti dell'Agenzia relativi alla cooperazione dei gestori dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di distribuzione dell'elettricità

1. L'Agenzia presenta un parere alla Commissione sul progetto di statuto, sull'elenco dei membri e sul progetto di regolamento interno dell'ENTSO-E a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, del [OP: regolamento rifiuto sull'energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2] e su quelli dell'ENTSO-G a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2009, **nonché su quelli dell'EU-DSO a norma dell'articolo 50, paragrafo 2 del [OP: regolamento rifiuto sull'energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2].**
2. L'Agenzia controlla l'esecuzione dei compiti da parte dell'ENTSO-E, in conformità dell'articolo 29 del [OP: regolamento rifiuto sull'energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2], da parte dell'ENTSO-G in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 715/2009 **e da parte dell'EU-DSO in conformità dell'articolo 51 del [OP: regolamento rifiuto sull'energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2].**
3. L'Agenzia [] presenta un parere:
 - a) all'ENTSO-G, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2009 sui codici di rete; e

- b) all'ENTSO-E, a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del [OP: regolamento rifiuto sull'energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2], e all'ENTSO-G, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 715/2009, sul progetto di programma di lavoro annuale e sul progetto di piano di sviluppo della rete a livello unionale e altri documenti pertinenti di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del [OP: regolamento rifiuto sull'energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2], e l'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 715/2009, tenendo conto degli obiettivi di non discriminazione, dell'effettiva concorrenza e del funzionamento efficace e sicuro dei mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale.
- c) **all'EU DSO sul progetto di programma di lavoro annuale e su altri documenti pertinenti di cui all'articolo 51, paragrafo 2 del [regolamento rifiuto sull'energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2], tenendo conto degli obiettivi di non discriminazione, dell'effettiva concorrenza e del funzionamento efficace e sicuro del mercato interno dell'energia elettrica.**

4. L'Agenzia, sulla base di dati oggettivi, presenta un parere debitamente motivato al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione e delle raccomandazioni all'ENTSO-E e all'ENTSO-G quando ritiene che il progetto di programma di lavoro annuale o il progetto di piano di sviluppo della rete a livello unionale che le sono stati presentati a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, secondo comma, del [OP: regolamento rifiuto sull'energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2] e dell'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) 715/2009, non contribuiscano ad un trattamento non discriminatorio, ad una concorrenza effettiva e al funzionamento efficace del mercato o ad un'interconnessione transfrontaliera di livello sufficiente cui possono accedere parti terze o non sono conformi alle pertinenti disposizioni [OP: regolamento rifiuto sull'energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2 e direttiva rifiuto sull'energia elettrica proposta da COM(2016) 864/2] o alle disposizioni della direttiva 2009/73/CE e del regolamento (CE) n. 715/2009.

Articolo 5

Compiti dell'Agenzia in relazione all'elaborazione e all'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti

1. L'Agenzia partecipa all'elaborazione dei codici di rete in conformità dell'articolo 55 del [regolamento rifuso sull'energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2] e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 715/2009 **nonché all'elaborazione degli orientamenti in conformità dell'articolo 57, paragrafo 7 del [OP: regolamento rifuso sull'energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2].** In particolare l'Agenzia:
 - a) presenta alla Commissione orientamenti quadro non vincolanti qualora richiesto a norma dell'articolo 55, paragrafo 3, del [regolamento rifuso sull'energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2] o dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2009. L'Agenzia riesamina gli orientamenti quadro non vincolanti e li sottopone nuovamente alla Commissione qualora richiesto a norma dell'articolo, 55, paragrafo 6, del [regolamento rifuso sull'energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2] o dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 715/2009;
 - b) presenta un parere motivato all'ENTSO-G sul codice di rete a norma dell'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 715/2009;

- c) **rivede il codice di rete a norma dell'articolo 55, paragrafo 10 del [OP: regolamento rifiuto sull'energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2]. Nella proposta presentata alla Commissione, l'Agenzia tiene conto delle opinioni formulate da tutte le parti coinvolte nella redazione della proposta coordinata dall'ENTSO-E o dall'EU DSO, e consulta formalmente le parti interessate pertinenti in merito alla versione da trasmettere alla Commissione. A tal fine l'Agenzia può ricorrere, se del caso, al comitato istituito in relazione ai codici di rete. Successivamente, l'Agenzia presenta il codice di rete riveduto alla Commissione, e riferisce in merito all'esito delle consultazioni, in conformità dell'articolo 55, paragrafo 10, del [regolamento rifiuto sull'energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2]. L'Agenzia presenta il codice di rete alla Commissione [] a norma dell'articolo 6, paragrafo 9 del regolamento (CE) n. 715/2009. Se l'ENTSO-E, l'ENTSO-G o l'EU DSOL non hanno elaborato un codice di rete, l'Agenzia elabora e presenta alla Commissione un progetto di codice di rete qualora richiesto a norma dell'articolo 55, paragrafo 11 del [regolamento rifiuto sull'energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2] o dell'articolo 6, paragrafo 10 del regolamento (CE) n. 715/2009;**

- d) presenta alla Commissione un parere debitamente motivato, a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del [regolamento rifuso sull'energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2] o dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009, qualora l'ENTSO-E e l'ENTSO-G non abbiano attuato un codice di rete elaborato a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), del [regolamento rifuso sull'energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2] o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2009 o un codice di rete che è stato stabilito a norma dell'articolo 55, paragrafi da 2 a 11, del [regolamento rifuso sull'energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2] e dell'articolo 6, paragrafi da 1 a 10, del regolamento (CE) n. 715/2009 ma non è stato adottato dalla Commissione a norma dell'articolo 55, paragrafo 12, del [regolamento rifuso sull'energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2] e a norma dell'articolo 6, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 715/2009;
- e) controlla e analizza l'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti adottati dalla Commissione, a norma dell'articolo 55, paragrafo 12, del [regolamento rifuso sull'energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2] e all'articolo 6, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 715/2009 e il loro effetto sull'armonizzazione delle regole applicabili volte a facilitare l'integrazione del mercato e sulla non discriminazione, l'effettiva concorrenza e il funzionamento efficace del mercato, e riferisce alla Commissione al riguardo.

2. Qualora i codici di rete e gli orientamenti elaborati a norma del capo VII del [regolamento rifuso sull'energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2] dispongano la stesura di proposte di condizioni o metodologie **comuni** per l'attuazione dei codici e degli orientamenti stessi che richiedano di essere approvate da tutte le autorità di regolamentazione [], **le autorità di regolamentazione utilizzano il quadro dell'Agenzia, compresi i gruppi di lavoro, per coordinare le loro decisioni in merito alle condizioni o metodologie comuni [...]. []** **I regolatori possono sottoporre la proposta all'Agenzia per approvazione.**

- 2 bis.** Qualora i codici di rete e gli orientamenti elaborati a norma del capo VII del [regolamento rifiuto sull'energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2] dispongano la stesura di proposte di condizioni o metodologie per l'attuazione dei codici e degli orientamenti stessi che richiedono l'approvazione regolamentare di tutte le autorità di regolamentazione competenti della regione interessata, queste raggiungono un accordo all'unanimità. Le condizioni o metodologie proposte sono notificate all'Agenzia entro una settimana dalla presentazione della proposta ai regolatori competenti. I regolatori possono sottoporre la proposta all'Agenzia per approvazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 8, lettera b), o a norma dell'articolo 6, paragrafo 8, lettera a) qualora non sia possibile raggiungere una decisione unanime.
- 2 ter.** Il comitato dei regolatori, di propria iniziativa o su proposta di uno o più dei suoi membri o del direttore, può chiedere che i regolatori della regione interessata sottopongano la proposta all'Agenzia per approvazione. Tale richiesta deve essere limitata ai casi in cui una proposta concordata a livello regionale si ripercuoterebbe in modo tangibile sul mercato interno dell'energia o sulla sicurezza dell'approvvigionamento al di là della regione.

2 quater. Le autorità di regolamentazione o, se competente, l'Agenzia rivedono e modificano ove necessario le condizioni o le metodologie prima di approvarle a norma dei paragrafi 2, 2 bis e 2 ter, in consultazione con l'ENTSO-E o l'EU DSO, al fine di garantire che siano in linea con l'obiettivo del codice di rete o degli orientamenti e contribuiscano all'integrazione dei mercati, alla non discriminazione, alla concorrenza effettiva e al corretto funzionamento del mercato.

L'Agenzia adotta una decisione in merito all'approvazione entro il periodo specificato nei pertinenti codici di rete e orientamenti. Tale periodo ha inizio il giorno seguente a quello in cui la proposta è stata notificata.

3. Nell'ambito del riesame delle zone di offerta, **qualora le autorità di regolamentazione nazionali competenti non giungano a una decisione all'unanimità sulla proposta del gestore dei sistemi di trasmissione**, l'Agenzia **[] decide** la metodologia e le ipotesi che saranno utilizzate nel processo di riesame a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del [regolamento rifiuto sull'energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2] **e formula un parere a norma dell'articolo 14, paragrafo 2 bis di tale regolamento.**
4. L'Agenzia controlla la cooperazione regionale dei gestori dei sistemi di trasmissione o di trasporto di cui all'articolo 31 del [regolamento rifiuto sull'energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2] e dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 715/2009 e tiene conto dei risultati di tale cooperazione nel formulare pareri, raccomandazioni e decisioni.

Articolo 6

Compiti dell'Agenzia in relazione alle autorità nazionali di regolamentazione

1. L'Agenzia adotta decisioni individuali su questioni tecniche quando tali decisioni sono previste [dalla direttiva rifusa sull'energia elettrica proposta da COM(2016) 864/2], dalla direttiva 2009/73/CE, [dal regolamento rifuso sull'energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2] o dal regolamento (CE) n. 715/2009.
 2. L'Agenzia può, coerentemente con il suo programma di lavoro su richiesta della Commissione europea o di propria iniziativa, formulare raccomandazioni finalizzate ad assistere le autorità di regolamentazione e gli attori del mercato nello scambio di buone prassi.
 3. L'Agenzia fornisce un quadro entro il quale le autorità nazionali di regolamentazione possono cooperare. Promuove la cooperazione fra le autorità nazionali di regolamentazione e fra le autorità di regolamentazione a livello regionale e dell'Unione [] e tiene conto dei risultati di tale cooperazione nel formulare pareri, raccomandazioni e decisioni. Quando l'Agenzia ritiene che siano necessarie norme vincolanti relative alla suddetta cooperazione, presenta le opportune raccomandazioni alla Commissione.
 4. L'Agenzia può esprimere un parere, sulla base di dati oggettivi, su richiesta di una autorità nazionale di regolamentazione o su richiesta della Commissione, concernente la conformità di una decisione, presa da una autorità di regolamentazione, agli orientamenti di cui [alla direttiva rifusa sull'energia elettrica proposta da COM(2016) 864/2], alla direttiva 2009/73/CE, [al regolamento rifuso sull'energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2], o al regolamento (CE) n. 715/2009 o ad altre pertinenti disposizioni dei suddetti direttive o regolamenti.
- 4 bis. L'Agenzia presenta un parere alla pertinente autorità di regolamentazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 2 bis del [regolamento rifuso sull'energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2].**

5. Se un'autorità nazionale di regolamentazione non si conforma al parere dell'Agenzia di cui al paragrafo 4 entro quattro mesi dal giorno di ricezione, l'Agenzia informa la Commissione e lo Stato membro in questione.
6. Quando un'autorità nazionale di regolamentazione incontra delle difficoltà, in un caso specifico, per quanto riguarda l'applicazione degli orientamenti di cui [alla direttiva rifiuta sull'energia elettrica proposta da COM(2016) 864/2], alla direttiva 2009/73/CE, [al regolamento rifiuto sull'energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2], o al regolamento (CE) n. 715/2009, può chiedere un parere all'Agenzia. Dopo aver consultato la Commissione, l'Agenzia esprime il proprio parere entro tre mesi dalla ricezione della richiesta.
7. []
8. [[...]] **L'Agenzia è competente ad adottare decisioni individuali su questioni regolamentari [] aventi effetti sugli [...] [] scambi transfrontalieri o sulla sicurezza transfrontaliera del sistema nei casi in cui [] [...] [] le autorità nazionali di regolamentazione sono incaricate di adottare tali decisioni individuali [...] mediante un atto legislativo dell'Unione adottato secondo la procedura legislativa ordinaria [...] e mediante codici di rete e orientamenti adottati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento [...] []**
- a) se le competenti autorità nazionali di regolamentazione non sono riuscite a raggiungere un accordo entro un periodo di sei mesi dal giorno in cui è stata adita l'ultima delle suddette autorità; oppure
- b) su richiesta congiunta delle competenti autorità nazionali di regolamentazione.

Le competenti autorità di regolamentazione possono richiedere congiuntamente che il periodo di cui alla lettera a) sia esteso per un periodo fino a sei mesi.

[[...]]

8 bis. Nei casi urgenti, quando rinviare l'attribuzione di poteri decisionali all'Agenzia fino all'adozione di un atto legislativo avrebbe gravi effetti negativi per il corretto funzionamento del mercato interno e costituirebbe un rischio per la sicurezza dell'approvvigionamento, e quando le autorità nazionali di regolamentazione sono incaricate di adottare decisioni individuali su questioni regolamentari aventi effetti sugli scambi transfrontalieri o sulla sicurezza transfrontaliera del sistema mediante un codice di rete o orientamenti adottati a norma degli articoli da 55 a 57 del [regolamento rifiuto sull'energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2] o a norma dell'articolo 8, paragrafo 6 del regolamento (CE) 715/2009/CE, l'Agenzia è competente ad adottare tali decisioni individuali.

a) se le competenti autorità nazionali di regolamentazione non sono riuscite a raggiungere un accordo entro un periodo di sei mesi dal giorno in cui è stata adita l'ultima delle suddette autorità; oppure

b) su richiesta congiunta delle competenti autorità nazionali di regolamentazione.

Le competenti autorità di regolamentazione possono richiedere congiuntamente che il periodo di cui alla lettera a) sia esteso per un periodo fino a sei mesi.

8 ter. Per mettere a punto la decisione a norma dei paragrafi 8 o 8 bis, l'Agenzia consulta le autorità nazionali di regolamentazione e i gestori dei sistemi di trasmissione interessati e viene informata in merito alle proposte e osservazioni di tutti i gestori dei sistemi di trasmissione interessati.

9. Se un caso le è stato sottoposto ai sensi del paragrafo 8 o **8 bis**, l'Agenzia:
- a) emana una decisione entro un periodo di sei mesi dal giorno in cui le è stato sottoposto;
e
 - b) può, se necessario, prendere una decisione provvisoria per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti o la sicurezza operativa dell'infrastruttura in questione.
10. Se le questioni di regolamentazione di cui al paragrafo 8 o **8 bis** riguardano anche le esenzioni ai sensi dell'articolo 59 del [regolamento rifiuto sull'energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2] o dell'articolo 36 della direttiva 2009/73/CE, i termini di cui al presente regolamento non possono essere cumulati con i termini di cui alle suddette disposizioni.

Articolo 7

[]

Articolo 8

Compiti dell'Agenzia in relazione ai [] coordinatori regionali della sicurezza

1. L'Agenzia, in stretta cooperazione con le autorità nazionali di regolamentazione ed ENTSO dell'energia elettrica, monitora e analizza le prestazioni dei [] **coordinatori regionali della sicurezza**, tenendo conto delle relazioni di cui all'[articolo 43, paragrafo 4, del regolamento rifiuto proposto da COM(2016) 861/2].
2. Per eseguire i compiti di cui al paragrafo 1 in modo celere ed efficiente, l'Agenzia in particolare:

- a) decide in merito alla configurazione delle regioni di gestione del sistema di cui all'articolo 33, **paragrafo**] 2 del [regolamento rifuso sull'energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2];
- b) se del caso, richiede informazioni ai [] **coordinatori regionali della sicurezza** in conformità dell'articolo 43 del [regolamento rifuso sull'energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2];
- c) esprime pareri e formula raccomandazioni rivolti alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento europeo;
- d) esprime pareri e formula raccomandazioni rivolti ai [] **coordinatori regionali della sicurezza**.

Articolo 9

Compiti dell'Agenzia in relazione ai gestori del mercato elettrico designati

Per assicurare che i gestori del mercato elettrico designati svolgano le loro funzioni a norma del [regolamento rifuso sull'energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2] e del regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015⁹, l'Agenzia:

- a) monitora i progressi dei gestori del mercato elettrico designati rispetto all'espletamento delle funzioni di cui al regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione;
- b) rivolge raccomandazioni alla Commissione in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione;
- c) se del caso, richiede informazioni ai gestori del mercato elettrico designati.

⁹ Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GU L 197 del 25.7.2015, pagg. 24-72).

Articolo 10

Compiti dell'Agenzia in relazione all'adeguatezza della generazione e alla preparazione ai rischi

1. L'Agenzia approva e modifica, ove necessario:
 - a) le proposte di metodologia e calcolo relative alla valutazione europea di adeguatezza delle risorse in conformità dell'articolo 19, paragrafi 2, 3 e 5 del [regolamento rifiuto sull'energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2];
 - b) le proposte di specifiche tecniche per la partecipazione transfrontaliera ai meccanismi di regolazione della capacità in conformità dell'articolo 21, paragrafo 10 del [regolamento rifiuto sull'energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2].

- 1 bis. L'Agenzia, su richiesta della Commissione, formula un parere sulla valutazione dell'ENTSO-E relativa alla valutazione nazionale dell'adeguatezza di cui all'articolo 18, paragrafo 3 bis, del [regolamento rifiuto sull'energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2].**

2. L'Agenzia approva e modifica, ove necessario, le metodologie:
 - a) per individuare gli scenari di crisi dell'energia elettrica a livello regionale di cui all'articolo 5 del [regolamento sulla preparazione ai rischi proposto da COM(2016) 862];
 - b) per elaborare le valutazioni dell'adeguatezza a breve termine di cui all'articolo 8 del [regolamento sulla preparazione ai rischi proposto da COM(2016) 862].

Articolo 11

Compiti dell'Agenzia in relazione alle decisioni di deroga e certificazione

L'Agenzia può decidere sulle deroghe, come prevede l'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento rifuso sull'energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2]. L'Agenzia può inoltre decidere sulle deroghe come prevede l'articolo 36, paragrafo 4, della direttiva 2009/73/CE, quando l'infrastruttura in questione si trova sul territorio di più Stati membri.

Articolo 12

Compiti dell'Agenzia in relazione alle infrastrutture

Per quanto riguarda le infrastrutture energetiche europee, l'Agenzia, in stretta cooperazione con le autorità di regolamentazione ed ENTSO dell'energia elettrica:

- a) controlla i progressi registrati nella realizzazione di progetti volti a creare nuove capacità di interconnessione;
- b) controlla l'attuazione dei piani di sviluppo della rete a livello unionale. Se individua incongruenze tra i suddetti piani e la loro attuazione, individua i motivi di tali incongruenze e formula raccomandazioni ai gestori dei sistemi di trasmissione interessati e alle autorità nazionali di regolamentazione o ad altri organismi competenti interessati al fine di attuare gli investimenti in conformità ai piani di sviluppo della rete a livello unionale;
- c) ottempera agli obblighi di cui agli articoli 5, [] **11 e 13** del regolamento (UE) n. 347/2013.
- d) **adotta le opportune decisioni in conformità dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 347/2013.**

Articolo 13

Compiti dell'Agenzia in relazione all'integrità e alla trasparenza dei mercati all'ingrosso

Per monitorare efficacemente l'integrità e la trasparenza dei mercati all'ingrosso, l'Agenzia, in stretta cooperazione con le autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità nazionali:

- a) monitora i mercati all'ingrosso, raccoglie dati e istituisce un registro europeo degli operatori di mercato in conformità degli articoli da 7 a 9 del regolamento (UE) n. 1227/2011¹⁰;
- b) rivolge raccomandazioni alla Commissione in conformità dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1227/2011;
- c) coordina le indagini in conformità dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1227/2011;

c bis) stabilisce meccanismi di condivisione delle informazioni ricevute e consente l'accesso a tali meccanismi, conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1227/2011.

¹⁰ Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 1).

Articolo 14

Attribuzione di nuovi compiti all'Agenzia

All'Agenzia possono, in condizioni chiaramente definite dalla Commissione negli orientamenti adottati ai sensi dell'articolo 57 del [regolamento rifiuto sull'energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2] o dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 715/2009 e su questioni relative all'obiettivo per il quale è stata istituita, essere affidati compiti supplementari **]] che non prevedono poteri decisionali.**

Articolo 15

Consultazione e trasparenza

1. Nello svolgimento dei suoi compiti, in particolare nel processo di sviluppo di orientamenti quadro a norma dell'articolo 55 del [regolamento rifiuto sull'energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2], e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 715/2009, nonché nel processo di proposta di modifiche dei codici di rete di cui all'articolo 56 del [regolamento rifiuto sull'energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2] o all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 715/2009, l'Agenzia consulta ampiamente e tempestivamente gli operatori di mercato, i gestori dei sistemi di trasmissione, i consumatori, gli utenti finali e, se del caso, le autorità della concorrenza, fatte salve le rispettive competenze, in modo aperto e trasparente, specialmente quando i suoi compiti riguardano i gestori dei sistemi di trasmissione.

2. L'Agenzia provvede a che il pubblico e le parti interessate ove opportuno dispongano di informazioni obiettive, affidabili e facilmente accessibili, in particolare riguardanti, eventualmente, i risultati del suo lavoro.

Sono resi pubblici tutti i documenti e i verbali delle riunioni di consultazione condotte durante lo sviluppo di orientamenti quadro in ottemperanza dell'articolo 55 del [regolamento rifiuto sull'energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2], e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 715/2009, o durante la modifica dei codici di rete di cui al paragrafo 1.

3. Prima di adottare orientamenti quadro, o proporre modifiche dei codici di rete di cui al paragrafo 1, l'Agenzia indica in che misura le osservazioni ricevute durante la consultazione sono state prese in considerazione. Qualora non abbia dato un seguito a talune osservazioni, deve fornirne i motivi.
4. L'Agenzia pubblica sul proprio sito web quanto meno gli ordini del giorno, i documenti di riferimento e, se del caso, i verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione, del comitato dei regolatori e della commissione dei ricorsi.

Articolo 15 bis

1. **Prima di adottare le decisioni di cui al presente regolamento, l'Agenzia informa ogni destinatario specificato della sua intenzione di adottare una decisione, precisando il termine assegnatogli per esprimere il suo parere, tenuto conto dell'urgenza, della complessità e delle potenziali conseguenze della questione.**
2. **Le decisioni dell'Agenzia indicano le ragioni sulle quali si basano al fine di consentire un ricorso sul merito.**

3. **I destinatari delle decisioni dell'Agenzia sono informati dei mezzi di ricorso disponibili ai sensi del presente regolamento.**
4. **L'Agenzia adotta e pubblica un regolamento interno adeguato e proporzionato per tutti i compiti dell'Agenzia a norma del capo I. Tale regolamento stabilisce almeno le norme specificate ai paragrafi da 1 a 3 per garantire un processo decisionale trasparente e ragionevole a tutela dei diritti procedurali fondamentali basati sullo stato di diritto.**

Articolo 16

Monitoraggio e comunicazione nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale

1. L'Agenzia, in stretta collaborazione con la Commissione, gli Stati membri e le competenti autorità nazionali, comprese le autorità nazionali di regolamentazione e fatte salve le competenze delle autorità garanti della concorrenza, procede al monitoraggio dei mercati all'ingrosso e al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale, in particolare dei prezzi al dettaglio di energia elettrica e gas naturale, della conformità con i diritti dei consumatori stabiliti dalla [direttiva rifusa sull'energia elettrica proposta da COM(2016) 864/2] e dalla direttiva 2009/73/CE, dell'accesso alle reti, compreso l'accesso all'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, dei potenziali ostacoli agli scambi transfrontalieri, degli interventi statali che impediscono ai prezzi di riflettere una reale scarsità, **quali le restrizioni dei prezzi di cui all'articolo 9 del [regolamento rifuso sull'energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2,]** e delle prestazioni degli Stati membri sul fronte della sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica in base ai risultati della valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse di cui all'articolo 19 del [regolamento rifuso sull'energia elettrica], tenendo conto in particolare della valutazione ex post di cui all'articolo 16 del [regolamento sulla preparazione ai rischi proposto da COM(2016) 862].

2. L'Agenzia pubblica una relazione annuale sui risultati della sua attività di monitoraggio di cui al paragrafo 1. In tale relazione, individua gli eventuali ostacoli alla realizzazione di tali mercati interni dell'elettricità e del gas naturale.
3. Contestualmente alla pubblicazione della sua relazione annuale, l'Agenzia può presentare al Parlamento e alla Commissione un parere sulle possibili misure per rimuovere gli ostacoli di cui al paragrafo 2.
- 3 bis. L'Agenzia può pubblicare una relazione sulle migliori pratiche relativa alle tariffe ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 9, del [regolamento rifiuto sull'energia elettrica proposto da COM(2016) 861/2].**
- 3 ter. L'Agenzia può esigere che le autorità nazionali di regolamentazione, l'ENTSO-E, l'ENTSO-G, i centri di coordinamento regionali, l'EU DSO e i gestori del mercato elettrico designati forniscano qualsiasi informazione necessaria ai fini dell'esecuzione del monitoraggio a norma del presente articolo.**

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DELL'AGENZIA

Articolo 17

Natura giuridica

1. L'Agenzia è un organismo dell'Unione dotato di personalità giuridica.
2. L'Agenzia gode, in ciascuno Stato membro, della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale. In particolare può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
3. L'Agenzia è rappresentata dal suo direttore.
4. L'Agenzia ha sede a Lubiana (Slovenia).

]]

Articolo 18

Struttura amministrativa e di gestione

L'agenzia è composta da:

- a) un consiglio d'amministrazione, che svolge i compiti di cui all'articolo 20;
- b) un comitato dei regolatori, che svolge i compiti di cui all'articolo 23;

- c) un direttore, che svolge i compiti di cui all'articolo 25; e
- d) una commissione dei ricorsi, che svolge i compiti di cui all'articolo 29.

Articolo 19

Composizione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da nove membri. Ogni membro ha un supplente. Due membri e i rispettivi supplenti sono designati dalla Commissione, due membri e i rispettivi supplenti sono designati dal Parlamento europeo e cinque membri e i rispettivi supplenti sono designati dal Consiglio. Un membro del consiglio di amministrazione non può essere anche deputato al Parlamento europeo.
2. La durata del mandato dei membri del consiglio di amministrazione e dei rispettivi supplenti è di quattro anni, rinnovabile una volta. Per il primo mandato per la metà dei membri e per i rispettivi supplenti la durata del mandato è di sei anni.
3. Il consiglio di amministrazione elegge, a maggioranza dei due terzi, fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce automaticamente il presidente quando quest'ultimo non è in grado di esercitare le sue funzioni. La durata del mandato del presidente e del vicepresidente è di due anni ed è rinnovabile una volta. Il mandato del presidente e quello del vicepresidente scadono quando essi cessano di essere membri del consiglio di amministrazione.

4. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente. Il presidente del comitato dei regolatori o la persona designata di detto comitato e il direttore partecipano, senza diritto di voto, alle deliberazioni salvo decisione contraria del consiglio di amministrazione per quanto riguarda il direttore. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno in sessione ordinaria. Esso si riunisce su iniziativa del presidente, su richiesta della Commissione o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Il consiglio di amministrazione può invitare qualsiasi persona, il cui parere possa essere potenzialmente rilevante, a assistere alle sue riunioni in veste di osservatore. I membri del consiglio di amministrazione possono, fatte salve le disposizioni del suo regolamento interno, farsi assistere da consulenti o esperti. Le funzioni di segretariato del consiglio di amministrazione sono svolte dall'Agenzia.
5. Salvo diversa prescrizione del presente regolamento, il consiglio di amministrazione adotta le sue decisioni a maggioranza semplice dei membri presenti. Ogni membro del consiglio di amministrazione o rispettivo supplente dispone di un solo voto.
6. Il regolamento interno fissa in modo dettagliato:
 - a) le modalità di voto, in particolare le condizioni sulla base delle quali un membro può agire a nome di un altro membro e, eventualmente, le regole in materia di quorum; e
 - b) le modalità della rotazione per il rinnovo dei membri del consiglio di amministrazione nominati dal Consiglio, in modo da assicurare col tempo una partecipazione equilibrata degli Stati membri.
7. Un membro del consiglio di amministrazione non deve essere membro del comitato dei regolatori.

8. **Fatto salvo il ruolo dei membri nominati dalla Commissione europea**, i membri del consiglio di amministrazione si impegnano ad agire in modo indipendente ed obiettivo nell'interesse pubblico, **senza sollecitare né accettare alcuna istruzione politica**. A tal fine ciascun membro rende una dichiarazione scritta d'impegno e una dichiarazione scritta d'interessi con la quale indica l'assenza di interessi che possano essere considerati contrastanti con la sua indipendenza o interessi diretti o indiretti che possano essere considerati tali. Tali dichiarazioni sono rese pubbliche ogni anno.

Articolo 20

Funzioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione:
 - a) dopo aver consultato il comitato dei regolatori ed ottenuto il suo parere favorevole conformemente all'articolo 23, paragrafo 5, lettera b) nomina il direttore conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, e se del caso ne proroga il mandato o lo rimuove dalla carica;
 - b) nomina formalmente i membri del comitato dei regolatori a norma dell'articolo 22, paragrafo 1;
 - c) nomina formalmente i membri della commissione dei ricorsi a norma dell'articolo 26, paragrafo 2;
 - d) assicura che l'Agenzia compia la sua missione ed esegua i compiti che le sono affidati ai sensi del presente regolamento;

- e) adotta, **entro il 31 gennaio di ogni anno**, il progetto di documento di programmazione di cui all'articolo 21 e lo trasmette alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio. [] Previo parere della Commissione e, per quanto riguarda la programmazione pluriennale, previa consultazione del Parlamento europeo, e dietro approvazione del comitato dei regolatori, a norma dell'articolo 23, paragrafo 5, lettera c), adotta a maggioranza dei due terzi dei suoi membri il documento di programmazione dell'Agenzia e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione **entro il 31 ottobre**. Questo documento di programmazione [] è reso pubblico;
- f) adotta a maggioranza dei due terzi dei suoi membri il bilancio annuale dell'Agenzia ed esercita le sue altre funzioni di bilancio conformemente agli articoli da 31 a 35;
- g) decide, previo accordo della Commissione, in merito all'accettazione di lasciti, donazioni o sovvenzioni provenienti da altre fonti dell'Unione o di contributi volontari provenienti dagli Stati membri o dalle autorità di regolamentazione. Il parere espresso dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 5, si riferisce esplicitamente alle fonti di finanziamento elencate nel presente paragrafo;
- h) di concerto con il comitato dei regolatori, esercita l'autorità disciplinare sul direttore. Inoltre, in conformità del paragrafo 2 esercita, nei confronti del personale dell'Agenzia, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione ("poteri dell'autorità che ha il potere di nomina");
- i) stabilisce le modalità di applicazione per dare efficacia allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti in conformità dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari, ai sensi dell'articolo 39;
- j) adotta le disposizioni pratiche di attuazione del diritto di accesso ai documenti dell'Agenzia, conformemente all'articolo 41;

- k) adotta e pubblica la relazione annuale sulle attività e le prospettive dell'Agenzia, sulla base del progetto di relazione annuale di cui all'articolo 25, lettera h, e trasmette tale relazione, entro il 1° luglio di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti. La relazione annuale sulle attività dell'Agenzia comprende una sezione autonoma, approvata dal comitato dei regolatori, relativa alle attività di regolamentazione dell'Agenzia nel corso dell'anno in questione;
- l) adotta e pubblica il suo regolamento interno;
- m) adotta le regole finanziarie applicabili all'Agenzia conformemente all'articolo 36;
- n) adotta una strategia antifrode, proporzionata al rischio di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;
- o) adotta regole per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri, nonché ai membri della commissione dei ricorsi;
- p) adotta e aggiorna regolarmente i piani di comunicazione e divulgazione di cui all'articolo 41;
- q) nomina un contabile soggetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti, che è pienamente indipendente nell'esercizio delle sue funzioni;
- r) assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);
- s) autorizza la conclusione di accordi di lavoro conformemente all'articolo 43;

- t) **dopo aver preso in considerazione il parere del direttore, in conformità dell'articolo 25, lettera b), e dopo aver consultato il comitato dei regolatori e ottenuto il suo parere favorevole, conformemente all'articolo 23, paragrafo 5, lettera d bis), adotta e pubblica un regolamento interno adeguato e proporzionato per tutti i compiti dell'Agenzia di cui al capo I che non sono disciplinati dal regolamento interno di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera l), all'articolo 23, paragrafo 2, all'articolo 26, paragrafo 3, o all'articolo 30, paragrafo 3. Il regolamento interno garantisce, in particolare, un processo decisionale trasparente e ragionevole, a tutela dei diritti procedurali fondamentali basati sullo stato di diritto, in particolare il diritto di essere ascoltati, il diritto di accesso ai fascicoli e l'obbligo di fornire motivazioni.**
2. Il consiglio di amministrazione adotta, in conformità dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore i pertinenti poteri dell'autorità che ha il potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione di detta delega di poteri. Il direttore è autorizzato a subdelegare tali poteri.
3. Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore e quelli subdelegati da quest'ultimo, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore.

Articolo 21

Programmazione annuale e pluriennale

1. Ogni anno, il consiglio di amministrazione adotta un **progetto di** documento di programmazione contenente la programmazione pluriennale e annuale ("**documento unico di programmazione**") **in linea con l'articolo 32 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione**, in base a un progetto presentato dal direttore. **Il consiglio di amministrazione adotta il documento di programmazione** tenendo conto del parere della Commissione, **dopo aver ottenuto l'approvazione del comitato dei regolatori per il programma di lavoro annuale** e, per quanto riguarda la programmazione pluriennale, previa consultazione del Parlamento europeo. Lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 31 **di ottobre** di ogni anno.

Il documento di programmazione diventa definitivo dopo l'approvazione definitiva del bilancio generale e, se necessario, è adeguato di conseguenza.

2. Il programma di lavoro annuale comprende gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di prestazione. Contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e un'indicazione delle risorse finanziarie e umane assegnate a ciascuna azione, **ivi compreso un riferimento ai gruppi di lavoro dell'Agenzia incaricati di contribuire alla stesura dei rispettivi documenti**, conformemente ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività. Il programma di lavoro annuale è coerente con il programma di lavoro pluriennale di cui al paragrafo 4. Indica chiaramente quali compiti sono stati aggiunti, modificati o soppressi rispetto all'esercizio finanziario precedente. []

3. Quando all'Agenzia viene affidato un nuovo compito, il consiglio di amministrazione modifica il programma di lavoro annuale adottato.

Le modifiche sostanziali del programma di lavoro annuale sono adottate con la stessa procedura stabilita per il programma di lavoro annuale iniziale. Il consiglio di amministrazione può delegare al direttore il potere di apportare modifiche non sostanziali al programma di lavoro annuale.

4. Il programma di lavoro pluriennale definisce la programmazione strategica generale, compresi gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di prestazione. Definisce inoltre la programmazione delle risorse, compresi il bilancio pluriennale e il personale.

La programmazione delle risorse viene aggiornata ogni anno. La programmazione strategica è aggiornata all'occorrenza, in particolare per adattarla all'esito della valutazione di cui all'articolo 45.

Articolo 22

Composizione del comitato dei regolatori

1. Il comitato dei regolatori è composto da:
 - a) rappresentanti ad alto livello delle autorità di regolamentazione, a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, della [direttiva rifiuta sull'energia elettrica] e all'articolo 39, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE, e da un supplente per Stato membro proveniente dall'attuale personale dirigente di tali autorità, entrambi nominati dall'autorità nazionale di regolamentazione;

b) un rappresentante, senza diritto di voto, della Commissione.

Nel comitato dei regolatori è ammesso un solo rappresentante dell'autorità nazionale di regolamentazione per Stato membro.

Ciascuna autorità nazionale di regolamentazione è responsabile della nomina del supplente proveniente dall'attuale personale dell'autorità nazionale di regolamentazione.

2. Il comitato dei regolatori elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce d'ufficio il presidente quando quest'ultimo non è in grado di esercitare le sue funzioni. La durata del mandato del presidente e del vicepresidente è di due anni e mezzo ed è rinnovabile. Il mandato del presidente e quello del vicepresidente scadono comunque quando essi cessano di essere membri del comitato dei regolatori.

Articolo 23

Funzioni del comitato dei regolatori

1. Il comitato dei regolatori delibera a maggioranza **di due terzi** dei suoi membri presenti. Ciascun membro dispone di un voto, **ivi compreso in tutti i casi i cui al paragrafo 5** .
2. Il comitato dei regolatori adotta e pubblica il proprio regolamento interno. Il regolamento interno fissa le modalità di voto in modo dettagliato, in particolare le condizioni in cui un membro può agire a nome di un altro membro e, eventualmente, le regole in materia di quorum. Il regolamento interno può prevedere metodi di lavoro specifici per l'esame delle questioni che sorgono nel contesto delle iniziative di cooperazione regionale.

3. Nello svolgimento dei compiti conferitigli dal presente regolamento e fatto salvo che i suoi membri agiscono a nome della loro rispettiva autorità di regolamentazione, il comitato dei regolatori agisce in piena autonomia, senza chiedere né accettare istruzioni da parte dei governi degli Stati membri, dalla Commissione o da un altro soggetto pubblico o privato.
4. Le funzioni di segretariato del comitato dei regolatori sono svolte dall'Agenzia.
5. Il comitato dei regolatori:
 - a) presenta pareri¹¹ e **proposte di modifica del testo** al direttore **in merito a tutti i documenti contenenti** [] i pareri, le raccomandazioni e le decisioni di cui agli articoli da 3 a **11, all'articolo 12, lettera c), all'articolo 13, lettere da a) a c), [] all'articolo 14, all'articolo 16, paragrafo 3 bis), all'articolo 30 e all'articolo 43** la cui adozione viene presa in considerazione. [...] Inoltre, il comitato dei regolatori, nella sua sfera di competenza, fornisce [] **pareri e orientamenti** al direttore e ai **gruppi di lavoro dell'Agenzia** nello svolgimento dei [] compiti, fatti salvi i compiti a norma del regolamento (UE) n. 1227/2011¹²;
 - b) presenta un parere al consiglio di amministrazione sul candidato direttore a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 24, paragrafo 2;

¹¹ **Per assicurare le autorità nazionali di regolamentazione e fornire loro tempo sufficiente per elaborare i rispettivi pareri, si propone di includere nell'articolo 25 riveduto un compito del direttore che consiste nel consultare il comitato dei regolatori in merito ai suoi progetti con varie settimane di anticipo..**

¹² Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 1).

- c) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 25, lettera f), e coerentemente con il progetto di stato di previsione in ottemperanza dell'articolo 33, paragrafi da 1 a 3, approva **il progetto di programmazione pluriennale e annuale dell'Agenzia proposto dal direttore** e il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno entrante e lo presenta entro il **30 settembre** di ogni anno per adozione al consiglio di amministrazione;
- d) approva la sezione indipendente sulle attività di regolamentazione della relazione annuale, in ottemperanza dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera k), e l'articolo 25, lettera h).

d bis) presenta un parere al consiglio di amministrazione concernente il regolamento interno a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera t);

d ter) presenta un parere al consiglio di amministrazione concernente i programmi di comunicazione e divulgazione di cui all'articolo 41 e il regolamento interno per le relazioni con i paesi terzi o le organizzazioni internazionali di cui all'articolo 43.

d quater) [...]

- 6. Il Parlamento europeo può invitare il presidente del comitato dei regolatori o il suo vice, nel pieno rispetto della loro indipendenza, a fare una dichiarazione presso la sua commissione competente e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima.

Articolo 24

Il direttore

1. L'Agenzia è gestita dal suo direttore che agisce conformemente agli orientamenti di cui all'articolo 23, paragrafo 5, lettera a), ove previsto dal presente regolamento, ai pareri del comitato dei regolatori. Fatti salvi i rispettivi ruoli del consiglio di amministrazione e del comitato dei regolatori in relazione ai compiti del direttore, il direttore non sollecita né accetta alcuna istruzione da alcun governo, dalle istituzioni dell'Unione o da alcun soggetto pubblico o privato. Il direttore rende conto del suo operato al consiglio d'amministrazione. Il direttore può partecipare alle riunioni del comitato dei regolatori in veste di osservatore.
2. Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del comitato dei regolatori, in base ai suoi meriti, alle sue competenze e alla sua esperienza relativa al settore dell'energia, venendo scelto da un elenco di almeno tre candidati proposto dalla Commissione, in seguito a una procedura di selezione aperta e trasparente. Prima di essere nominato, il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione può essere invitato a fare una dichiarazione presso la competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima. Ai fini della conclusione del contratto con il direttore l'Agenzia è rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione.
3. Il mandato del direttore è di cinque anni. Durante i nove mesi che precedono lo scadere di questo periodo, la Commissione procede ad una valutazione. Nella valutazione la Commissione esamina in particolare:
 - a) la prestazione del direttore;
 - b) gli obblighi e le necessità dell'Agenzia negli anni successivi.

4. Il consiglio di amministrazione, deliberando su proposta della Commissione, previa consultazione del comitato dei regolatori e tenendo nella massima considerazione la valutazione e il parere su questa valutazione e solo nei casi in cui ciò possa essere giustificato dai doveri e dalle necessità dell'Agenzia, può prorogare una volta il mandato del direttore per un periodo non superiore a cinque anni. Il direttore il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo di proroga.
5. Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo della sua intenzione di prorogare il mandato del direttore. Entro un mese dalla proroga del suo mandato, il direttore può essere invitato a fare una dichiarazione dinanzi alla competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di tale commissione.
6. Se il suo mandato non è prorogato, il direttore resta in carica fino alla nomina del suo successore.
7. Il direttore può essere rimosso dalla sua carica solo con una decisione del consiglio di amministrazione dopo aver ottenuto il parere favorevole del comitato dei regolatori. Il consiglio di amministrazione prende tale decisione a maggioranza di due terzi dei suoi membri.
8. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono invitare il direttore a presentare una relazione sull'esecuzione dei suoi compiti. Il Parlamento europeo può invitare il direttore a fare una dichiarazione presso la sua commissione competente e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima.

Articolo 25

Compiti del direttore

Il direttore:

- a) è il rappresentante legale dell'Agenzia e ha il compito di provvedere alla sua gestione corrente;
- b) prepara i lavori del consiglio di amministrazione. Egli partecipa, senza diritto di voto, ai lavori di quest'ultimo. Compete al direttore l'attuazione delle decisioni adottate dal consiglio di amministrazione;
- c) redige, adotta e pubblica pareri, raccomandazioni e decisioni e **conduce consultazioni in merito**. I pareri, le raccomandazioni e le decisioni di cui agli articoli da 3 a 11, **all'articolo 12, lettera c), all'articolo 13, lettere da a) a c), [all'articolo 14, all'articolo 16, paragrafo 3 bis], all'articolo 30 e all'articolo 43** sono adottati soltanto [] **previo parere favorevole del comitato dei regolatori. Prima di sottoporre i progetti di raccomandazioni, pareri o decisioni al voto del comitato dei regolatori, il direttore trasmette tali progetti al gruppo di lavoro pertinente [...]**. Il direttore:
 - i. **tiene conto delle osservazioni e delle modifiche [...] del comitato dei regolatori [...]**;

ii. può ritirare i progetti di pareri, raccomandazioni e decisioni presentati a condizione che trasmetta una motivazione scritta debitamente giustificata in caso di disaccordo con le modifiche presentate dal comitato dei regolatori [...];

- d) è responsabile dell'esecuzione del programma di lavoro annuale dell'Agenzia sotto la guida del comitato dei regolatori e sotto il controllo amministrativo del consiglio di amministrazione;
- e) prende le disposizioni necessarie, in particolare per quanto concerne l'adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di avvisi, per assicurare il funzionamento dell'Agenzia conformemente al presente regolamento;
- f) prepara annualmente un progetto di **documento sul programma di lavoro dell'Agenzia contenente la programmazione pluriennale e il programma di lavoro annuale** per l'anno seguente **in conformità dell'articolo 21. Il direttore []**, previa adozione da parte del consiglio di amministrazione, lo presenta al comitato dei regolatori, **al Consiglio**, al Parlamento europeo e alla Commissione entro il 31 [] ottobre ogni anno. Compete al direttore attuare il documento di programmazione e riferirne l'attuazione al consiglio di amministrazione;
- g) redige un progetto di stato di previsione dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, ed esegue il bilancio dell'Agenzia ai sensi degli articoli 34 e 35;
- h) ogni anno prepara e presenta al consiglio di amministrazione un progetto di relazione annuale il quale prevede una sezione indipendente dedicata alle attività di regolamentazione dell'Agenzia e una parte dedicata alle questioni finanziarie e amministrative;

- i) prepara un piano di azione sulla scorta delle conclusioni delle relazioni di audit e delle valutazioni interne ed esterne e delle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e riferisce sui progressi compiuti ogni sei mesi alla Commissione e periodicamente al consiglio di amministrazione;
- j) è responsabile della decisione in merito alla necessità di inviare uno o più membri del personale in uno o più Stati membri al fine di eseguire i compiti dell'Agenzia in modo efficace ed efficiente]]. La decisione di istituire un ufficio locale richiede l'accordo preventivo della Commissione, del consiglio di amministrazione e dello Stato membro o degli Stati membri interessati, **compreso lo Stato membro che ospita la sede dell'Agenzia**. La decisione, **basata su un'adeguata analisi costi-benefici**, precisa l'ambito delle attività da espletarsi presso detto ufficio locale in modo da evitare costi inutili e duplicazioni delle funzioni amministrative dell'Agenzia.

Articolo 26

Istituzione e composizione della commissione dei ricorsi

1. L'Agenzia istituisce una commissione dei ricorsi.
2. La commissione dei ricorsi è composta da sei membri e da sei supplenti selezionati fra gli alti funzionari ancora in carica o fuori servizio delle autorità nazionali di regolamentazione, delle autorità sulla concorrenza o di altre istituzioni nazionali o dell'Unione con un'esperienza pertinente nel settore dell'energia. La commissione dei ricorsi nomina il suo presidente.

I membri della commissione dei ricorsi sono formalmente nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione, in seguito ad un invito pubblico a manifestare interesse e previa consultazione del comitato dei regolatori.

3. La commissione dei ricorsi adotta e pubblica il proprio regolamento interno. Detto regolamento definisce in modo dettagliato le modalità organizzative e operative della commissione dei ricorsi e le regole che si applicano ai ricorsi presentati dinanzi alla commissione in conformità dell'articolo 29. []La commissione dei ricorsi adotta e pubblica il regolamento interno entro [] **sei mesi dalla sua prima riunione** [].

Il bilancio dell'Agenzia ha una linea distinta per il finanziamento delle attività di segreteria per la commissione dei ricorsi.

4. Le decisioni della commissione dei ricorsi sono adottate a maggioranza qualificata di almeno quattro dei suoi sei membri. La commissione dei ricorsi si riunisce quando è necessario.

Articolo 27

Membri della commissione dei ricorsi

1. Il mandato dei membri della commissione dei ricorsi è di cinque anni. Tale mandato è rinnovabile una volta.
2. I membri della commissione dei ricorsi sono indipendenti nelle loro decisioni. Essi non sono vincolati da alcuna istruzione. Essi non esercitano altre funzioni in seno all'Agenzia, nel suo consiglio di amministrazione, nel suo comitato dei regolatori né nei gruppi di lavoro. Durante il loro mandato i membri della commissione dei ricorsi possono essere esonerati dalle loro funzioni solo per gravi motivi e se il consiglio di amministrazione decide in tal senso, previo parere del comitato dei regolatori.

Articolo 28

Esclusione e ricusazione nella commissione dei ricorsi

1. I membri della commissione dei ricorsi non prendono parte a un procedimento di ricorso in atto in caso di conflitto di interessi, se vi hanno precedentemente preso parte come rappresentanti di una delle parti, o se sono intervenuti nell'adozione della decisione oggetto del ricorso.
2. Un membro della commissione dei ricorsi informa la commissione se, per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 o per qualsivoglia altro motivo, ritiene che un altro membro non possa partecipare alla procedura di ricorso. Una delle parti del procedimento può ricusare un membro della commissione dei ricorsi per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 oppure per sospetta parzialità. Tale ricusazione non è ammessa se si fonda sulla nazionalità dei membri o quando una delle parti nella procedura di ricorso, pur essendo a conoscenza dell'esistenza di un motivo di ricusazione, abbia compiuto atti procedurali nella procedura di ricorso diversi dalla ricusazione della composizione della commissione dei ricorsi.

3. La commissione dei ricorsi decide quali provvedimenti debbano essere adottati nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, senza la partecipazione del membro interessato. Ai fini della decisione, il membro interessato è sostituito alla commissione dei ricorsi dal suo supplente. Se quest'ultimo si trova in una situazione simile a quella del membro, il presidente designa un sostituto fra i supplenti disponibili.
4. I membri della commissione dei ricorsi si impegnano ad agire in modo indipendente nell'interesse pubblico. A tal fine essi rendono una dichiarazione scritta d'impegno e una dichiarazione scritta d'interessi con la quale indicano l'assenza di interessi che possano essere considerati contrastanti con la loro indipendenza o interessi diretti o indiretti che possano essere considerati tali. Tali dichiarazioni sono rese pubbliche ogni anno.

Articolo 29

Decisioni impugnabili

1. Qualsiasi persona fisica o giuridica, incluse le autorità nazionali di regolamentazione, può proporre un ricorso contro una decisione, di cui agli articoli da 4 a 14 del presente regolamento e all'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 347/2013, nonché all'articolo 9, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, presa nei suoi confronti e contro una decisione che, pur apparendo come una decisione presa nei confronti di un'altra persona, la riguardi direttamente ed individualmente.
2. Il ricorso, ivi compresa la memoria contenente i motivi, è presentato per iscritto all'Agenzia entro due mesi a decorrere dalla notifica alla persona interessata della misura o, in assenza di notifica, entro due mesi dal giorno in cui l'Agenzia ha pubblicato la sua decisione. La commissione dei ricorsi decide in merito entro quattro mesi dalla data di presentazione del ricorso.

3. Il ricorso proposto ai sensi del paragrafo 1 non ha effetto sospensivo. La commissione dei ricorsi può tuttavia sospendere l'esecuzione della decisione impugnata se ritiene che le circostanze lo consentano.
4. Se il ricorso è ammissibile, la commissione dei ricorsi ne esamina la fondatezza. Ogniqualevolta sia necessario, invita le parti a presentare, entro un termine determinato, le osservazioni sulle notificazioni trasmesse o sulle comunicazioni provenienti dalle altre parti del procedimento di ricorso. Dette parti possono presentare osservazioni orali.
5. La commissione dei ricorsi può esercitare le attribuzioni di competenza dell'Agenzia o deferire la causa all'organo competente dell'Agenzia. Quest'ultimo è vincolato dalla decisione della commissione dei ricorsi.
6. Le decisioni adottate dalla commissione dei ricorsi sono pubblicate dall'Agenzia.

Articolo 30

Gruppi di lavoro

1. **[] Il consiglio di amministrazione istituisce gruppi di lavoro per i compiti di cui all'articolo 5, all'articolo 6, all'articolo 8, paragrafo 2 bis, all'articolo 10 e all'articolo 43. Per tutti gli altri compiti il Consiglio d'amministrazione [] istituisce gruppi di lavoro previo parere favorevole del comitato dei regolatori. La soppressione di un gruppo di lavoro è soggetta a un parere favorevole del comitato dei regolatori.**

2. I gruppi di lavoro sono composti da esperti appartenenti al personale dell'Agenzia, delle autorità nazionali di regolamentazione e, **secondo necessità**, della Commissione[]. L'Agenzia non si fa carico dei costi di partecipazione ai gruppi di lavoro dell'Agenzia degli esperti appartenenti al personale delle autorità nazionali di regolamentazione. **I gruppi di lavoro istituiti per eseguire le attività in conformità del presente regolamento prendono in considerazione le opinioni di esperti di altre pertinenti autorità nazionali nei casi in cui tali autorità siano competenti.**
3. Il consiglio di amministrazione, **previo parere favorevole del comitato dei regolatori**, adotta e pubblica il regolamento interno dei gruppi di lavoro. **Il direttore, previo parere favorevole del comitato dei regolatori, nomina i presidenti dei gruppi di lavoro.**
- 3 bis. **I gruppi di lavoro dell'Agenzia realizzano le attività loro assegnate nel documento di programmazione adottato a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), e qualunque attività loro assegnata dal comitato dei regolatori e dal direttore.**

CAPO III

FORMAZIONE E STRUTTURA DEL BILANCIO

Articolo 31

Struttura del bilancio

1. Fatte salve altre risorse le entrate dell'Agenzia sono costituite da:
 - a) un contributo dell'Unione;
 - b) le tasse pagate all'Agenzia ai sensi dell'articolo 32;
 - c) i contributi volontari provenienti dagli Stati membri o dalle autorità di regolamentazione, di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera g);
 - d) lasciti, donazioni o sovvenzioni ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera g).
2. Le spese dell'Agenzia comprendono spese di personale, amministrative, di infrastruttura e di esercizio.
3. Le entrate e le spese dell'Agenzia devono risultare in pareggio.
4. Per ogni esercizio di bilancio, che coincide con l'anno civile, tutte le entrate e le spese dell'Agenzia sono oggetto di previsioni e sono iscritte nel suo bilancio.

Articolo 32

Tasse

1. Le tasse sono dovute all'Agenzia **nei seguenti casi**:
 - a) per la richiesta di una decisione di deroga ai sensi dell'articolo 11 e decisioni sulla ripartizione transfrontaliera dei costi adottate dall'Agenzia a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 347/2013¹³;
 - b) [...] **la registrazione di operatori di mercato o di soggetti che agiscono per loro conto [...] ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 1227/2011 [...] compresi i costi correnti di raccolta, trattamento, elaborazione e analisi delle informazioni relativi a tale registrazione.**

2. Le tasse di cui al paragrafo 1 e **le relative modalità di pagamento** sono fissate dalla Commissione **al termine di una consultazione pubblica e previa consultazione del consiglio di amministrazione e del comitato dei regolatori**. Le [...] tasse sono **proporzionate al costo dei rispettivi servizi forniti in maniera efficace sotto il profilo dei costi. Esse sono [...] fissate a un livello tale da garantire che non siano discriminatorie e da evitare eccessivi oneri finanziari o amministrativi per gli operatori di mercato o i soggetti che agiscono per loro conto [...].**

La Commissione riesamina periodicamente il livello delle tasse sulla base di una valutazione e, se del caso, adegua il livello delle tasse e le relative modalità di pagamento.

¹³ GUL 115 del 25.4.2013, pag. 39.

Articolo 33

Formazione del bilancio

1. Ogni anno, il direttore elabora un progetto di stato di previsione comprendente le spese operative ed il programma di lavoro previsto per l'esercizio finanziario successivo e trasmette il suddetto progetto di stato di previsione al consiglio di amministrazione unitamente ad un organigramma provvisorio.
2. Ogni anno il consiglio di amministrazione, sulla base del progetto di stato di previsione elaborato dal direttore, adotta un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo.
3. Il progetto di stato di previsione, che comporta un progetto di tabella dell'organico, è trasmesso dal consiglio di amministrazione alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno. Prima dell'adozione dello stato di previsione, il progetto preparato dal direttore viene trasmesso al comitato dei regolatori che può emettere un parere motivato in merito.
4. Lo stato di previsione di cui al paragrafo 2 è trasmesso dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, con il progetto di bilancio generale dell'Unione.
5. Sulla base del progetto di stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione le previsioni che essa ritiene necessarie relativamente all'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale dell'Unione conformemente all'articolo 313 e seguenti del trattato.
6. Il Consiglio nella veste di autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'Agenzia.
7. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell'Agenzia. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione. Se necessario, il bilancio viene opportunamente adeguato.

8. Qualsiasi modifica del bilancio, inclusa la tabella dell'organico, segue la medesima procedura.
9. Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere un'incidenza finanziaria significativa sul finanziamento del bilancio dell'Agenzia, segnatamente i progetti di natura immobiliare. Il consiglio di amministrazione informa anche la Commissione della propria intenzione. Qualora un ramo dell'autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, lo trasmette all'Agenzia entro due settimane dalla notifica del progetto in questione. In assenza di risposta, l'Agenzia può procedere con il progetto previsto.

Articolo 34

Esecuzione e controllo del bilancio

1. Il direttore esercita le funzioni di ordinatore e dà esecuzione al bilancio dell'Agenzia.
2. Entro il 1° marzo successivo al completamento dell'esercizio, il contabile dell'Agenzia comunica i conti provvisori, accompagnati dalla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione e alla Corte dei conti. Il contabile dell'Agenzia trasmette la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 marzo dell'esercizio successivo. Il contabile della Commissione procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati, conformemente all'articolo 147 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴ ("il regolamento finanziario").

¹⁴ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Articolo 35

Rendicontazione e discarico

1. Il contabile dell'Agenzia comunica i conti provvisori dell'esercizio (anno N) al contabile della Commissione e alla Corte dei conti entro il 1° marzo dell'esercizio successivo (anno N + 1).
2. L'Agenzia trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio N entro il 31 marzo dell'esercizio N + 1.

Entro il 31 marzo dell'esercizio N+1, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Agenzia alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio è trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

4. Non appena ricevute le osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell'Agenzia per l'esercizio N, secondo le disposizioni dell'articolo 148 del regolamento finanziario, il contabile stabilisce i conti definitivi dell'Agenzia sotto la propria responsabilità per l'esercizio in causa. Il direttore li trasmette, per parere, al consiglio di amministrazione.
5. Il consiglio di amministrazione esprime un parere sui conti definitivi dell'Agenzia per l'esercizio N.
6. Entro il 1° luglio dell'esercizio N+1, il contabile dell'Agenzia trasmette tali conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

7. I conti definitivi sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* entro il 15 novembre dell'esercizio N + 1.
8. Entro il 30 settembre dell'esercizio N+1 il direttore invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Invia tale risposta anche al consiglio di amministrazione e alla Commissione.
9. Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, ogni informazione necessaria per la corretta applicazione della procedura di discarico per l'esercizio N in conformità dell'articolo 109, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione.
10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico, entro il 15 maggio dell'esercizio N + 2, al direttore sull'esecuzione del bilancio dell'esercizio finanziario N.

Articolo 36

Regolamentazione finanziaria

La regolamentazione finanziaria applicabile all'Agenzia è adottata dal consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione. Tale regolamentazione può discostarsi dal regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'Agenzia e previo accordo della Commissione.

Articolo 37

Lotta antifrode

1. Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Agenzia, entro sei mesi dalla data in cui diventa operativa, aderisce all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e adotta le opportune disposizioni utilizzando i modelli riportati nell'allegato di tale accordo.
2. La Corte dei conti europea ha potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione dall'Agenzia.
3. L'OLAF può svolgere indagini, ivi inclusi accertamenti e verifiche in loco, al fine di determinare se vi sia stata frode, corruzione o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione nell'ambito di una sovvenzione o un contratto finanziato dall'Agenzia conformemente alle disposizioni e alle procedure previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96.
4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione dell'Agenzia contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Corte dei conti europea e l'OLAF a procedere a tali revisioni contabili e indagini conformemente alle loro rispettive competenze.

CAPO V

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 38

Privilegi, immunità e accordo sulla sede

1. All'Agenzia si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.
2. Le necessarie disposizioni relative all'insediamento dell'Agenzia nello Stato membro ospitante e alle strutture che quest'ultimo deve mettere a disposizione, nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale dell'Agenzia e ai relativi familiari, sono fissate in un accordo concluso fra l'Agenzia e lo Stato membro che ne ospita la sede. La conclusione dell'accordo è subordinata all'approvazione del consiglio di amministrazione.

Articolo 39

Personale

1. Al personale dell'Agenzia, compreso il direttore, si applicano lo statuto dei funzionari dell'Unione europea ("lo statuto dei funzionari"), il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione ("il regime") e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni dell'Unione ai fini dell'applicazione dello statuto e del regime.
2. Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, adotta le modalità di applicazione adeguate, a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari.
3. L'Agenzia esercita, relativamente al suo personale, le competenze conferite all'autorità investita del potere di nomina dallo statuto dei funzionari e all'autorità abilitata dal regime a stipulare contratti.
4. Il consiglio di amministrazione può adottare disposizioni per consentire l'assunzione presso l'Agenzia, in regime di trasferta, di esperti nazionali degli Stati membri.

Articolo 40

Responsabilità dell'Agenzia

1. La responsabilità contrattuale dell'Agenzia è regolata dal diritto applicabile al contratto in causa.

Per qualsiasi clausola compromissoria contenuta in un contratto stipulato dall'Agenzia è competente la Corte di giustizia dell'Unione europea.

2. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Agenzia risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni cagionati da essa o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.
3. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente sulle controversie inerenti il risarcimento dei danni di cui al paragrafo 2. .
4. La responsabilità personale finanziaria e disciplinare degli agenti nei confronti dell'Agenzia è disciplinata dalle disposizioni pertinenti applicabili al personale dell'Agenzia.

Articolo 41

Trasparenza e comunicazione

1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵ si applica ai documenti detenuti dall'Agenzia.
2. Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni pratiche di attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.
3. Le decisioni prese dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia presso il mediatore o essere oggetto di un ricorso alla Corte di giustizia, alle condizioni rispettivamente previste agli articoli 228 e 263 del trattato.

¹⁵ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

4. Il trattamento dei dati personali da parte dell'Agenzia è soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001¹⁶. Il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001 da parte dell'Agenzia, anche in relazione alla nomina del responsabile della protezione dei dati dell'Agenzia. Tali modalità sono stabilite previa consultazione del garante europeo della protezione dei dati.
5. L'Agenzia può svolgere attività di comunicazione di propria iniziativa nel settore di sua competenza. L'assegnazione delle risorse alle attività di comunicazione non pregiudica lo svolgimento efficace dei compiti di cui agli articoli da 3 a 14. Le attività di comunicazione sono effettuate conformemente ai pertinenti programmi di comunicazione e divulgazione adottati dal consiglio di amministrazione.

Articolo 42

Protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate

1. L'Agenzia adotta proprie norme di sicurezza equivalenti a quelle della Commissione per la protezione delle informazioni classificate dell'Unione europea (ICUE) e delle informazioni sensibili non classificate, tra cui le disposizioni relative allo scambio, al trattamento e alla conservazione di tali informazioni quali stabilite nelle decisioni (UE, Euratom) 2015/443¹⁷ e (UE, Euratom) 2015/444¹⁸ della Commissione.

¹⁶ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

¹⁷ Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

¹⁸ Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

2. L'Agenzia può inoltre decidere di applicare, mutatis mutandis, le decisioni della Commissione di cui al paragrafo 1. Tra le norme di sicurezza dell'Agenzia figurano anche disposizioni per lo scambio, il trattamento e la conservazione delle informazioni classificate dell'Unione europea e delle informazioni sensibili non classificate,

Articolo 43

Accordi di cooperazione

1. L'Agenzia è aperta alla partecipazione di paesi terzi che hanno concluso accordi con l'Unione e che hanno adottato e applicano **le norme pertinenti del diritto unionale nel settore dell'energia, comprese in particolare le norme concernenti i regolatori nazionali indipendenti, l'accesso di terzi a infrastrutture e la separazione, gli scambi di energia e la gestione del sistema, nonché la partecipazione e la protezione dei consumatori, nonché le pertinenti norme** [] nei settori dell'ambiente e della concorrenza.
- 1 bis. **Fatta salva la conclusione di un accordo in tal senso tra l'Unione e i paesi terzi di cui al paragrafo 1, l'Agenzia può svolgere i suoi compiti a norma degli articoli da 3 a 14 anche [...] per quanto riguarda i paesi terzi se tali paesi hanno [...] adottato e applicano le norme pertinenti a norma del paragrafo 1 e hanno dato mandato all'Agenzia di coordinare le attività dei rispettivi regolatori nazionali con quelle dei regolatori dei degli Stati membri. Solo in questi casi i riferimenti a questioni di carattere transfrontaliero riguardano le frontiere con paesi terzi, e non le frontiere tra due Stati membri.**
2. Nell'ambito delle disposizioni pertinenti di questi accordi, sono elaborate disposizioni dirette a precisare la natura, la portata e le modalità della partecipazione di questi paesi ai lavori dell'Agenzia, comprese le disposizioni relative ai contributi finanziari e al personale.

3. Il consiglio di amministrazione adotta, **dietro parere favorevole del comitato dei regolatori, [] un regolamento interno** per le relazioni con i paesi terzi **di cui al paragrafo 1 []**.

La Commissione garantisce che l'Agenzia operi nell'ambito del proprio mandato e del quadro istituzionale vigente stipulando un accordo adeguato con il direttore dell'Agenzia.

Articolo 44

Disposizioni in materia linguistica

1. Le disposizioni del regolamento n. 1 del Consiglio¹⁹ si applicano all'Agenzia.
2. Il consiglio di amministrazione decide in merito alle disposizioni interne in materia linguistica dell'Agenzia.
3. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Agenzia vengono forniti dal Centro di traduzione per gli organismi dell'Unione europea.

¹⁹ Regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385).

Articolo 45

Valutazione

1. Entro [OP, inserire la data: cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, data esatta da inserire a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione, con l'assistenza di un esperto esterno indipendente, svolge una valutazione per fare il punto dei risultati dell'Agenzia in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti. La valutazione riguarda, in particolare, l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Agenzia e le implicazioni finanziarie di tali modifiche.
2. Se ritiene che l'esistenza dell'Agenzia non sia più giustificata rispetto agli obiettivi, al mandato e ai compiti che le sono stati assegnati, la Commissione può proporre di modificare opportunamente o abrogare il presente regolamento.
3. La Commissione trasmette le risultanze della valutazione di cui al paragrafo 1, insieme alle proprie conclusioni, al Parlamento europeo, al Consiglio e al comitato dei regolatori dell'Agenzia. Le risultanze della valutazione sono pubblicate.
4. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione almeno ogni cinque anni, **tenendo conto della possibilità di riesaminare le competenze attribuite all'Agenzia.**

Articolo 46

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 713/2009 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 47

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente